

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

**Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento
(CE) n. 1/2003 del Consiglio relativa al caso COMP/39.847/E-BOOKS***[notificata con il numero C(2012) 6552]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2012/C 283/07)

1. INTRODUZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002 ⁽¹⁾, la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le parti interessate propongano degli impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella sua valutazione preliminare, può rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e giunge alla conclusione che l'intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. I terzi interessati possono presentare le loro osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione.

2. SINTESI DEL CASO

2. Il 13 agosto 2012 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 circa la condotta di Hachette Livre SA («Hachette»), HarperCollins Publishers Limited, HarperCollins Publishers, L.L.C. («Harper Collins»), Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG e Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH («Holtzbrinck/Macmillan»), Simon & Schuster, Inc., Simon & Schuster (UK) Ltd, Simon & Schuster Digital Sales, Inc. («Simon & Schuster»), nonché di Apple, Inc. («Apple»), riguardo alla vendita al pubblico di libri elettronici ⁽²⁾.
3. La valutazione preliminare della Commissione giunge alla conclusione preliminare che i quattro gruppi editoriali e Apple, mediante la sostituzione congiunta a livello globale di un modello di vendita all'ingrosso di libri elettronici con un modello di agenzia avente gli stessi termini di base, hanno adottato una pratica concordata, in violazione dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE, avente per oggetto di aumentare i prezzi al dettaglio dei libri elettronici nel SEE o di impedire la comparsa nel SEE di libri elettronici a prezzi più bassi.
4. Per attuare la propria strategia globale nel SEE (ivi compreso, ma non solo, nel Regno Unito, Francia e Germania), ciascuno dei quattro gruppi editoriali ha firmato con Apple un contratto di agenzia che contiene gli stessi termini di base — compresa la cosiddetta clausola della nazione più favorita («clausola NPF») riguardante il prezzo, griglie di prezzi massimi al dettaglio e il livello della commissione dell'agente — per la vendita al pubblico di libri elettronici all'interno del SEE. Avendo firmato con

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. A decorrere dal 1° dicembre 2009, gli articoli 81 e 82 del trattato CE diventano, rispettivamente, gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ma non cambiano nella sostanza. Ai fini della presente comunicazione, i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 81 e 82 del trattato CE.

⁽²⁾ Il 1° dicembre 2011 la Commissione ha anche avviato un procedimento nei confronti di Pearson plc («Pearson»), impresa madre del gruppo Penguin, che rimane parte del procedimento nel caso COMP/39.847/E-BOOKS. La condotta di Pearson e la compatibilità della stessa con l'articolo 101 TFUE e con l'articolo 53 dell'accordo SEE sono tuttora oggetto di indagine della Commissione.

Apple contratti di agenzia agli stessi termini di base (in particolare la clausola NPF), gli editori, per evitare di perdere proventi e vedersi ridurre i margini di guadagno relativi alla vendita dei propri libri elettronici su iBookstore, hanno dovuto esercitare pressioni su altri principali rivenditori di libri elettronici al dettaglio nel SEE al fine di adottare il modello di agenzia.

5. La valutazione preliminare non mirava a esaminare la compatibilità dei contratti di agenzia conclusi dai quattro gruppi editoriali e Apple con l'articolo 101 del TFUE e con l'articolo 53 dell'accordo SEE.

3. CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

6. I quattro gruppi editoriali e Apple non concordano con la valutazione preliminare della Commissione. Ciononostante hanno offerto degli impegni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di rispondere alle preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza. Questi impegni lasciano impregiudicate le normative nazionali che, per la vendita dei libri elettronici, permettono o obbligano gli editori a stabilire a propria discrezione i prezzi al dettaglio («norme sui prezzi di vendita imposti»).
7. Gli elementi essenziali degli impegni proposti dai quattro gruppi editoriali e Apple sono descritti di seguito.
8. Ciascuno dei quattro gruppi editoriali ed Apple risolveranno i contratti d'agenzia conclusi tra ciascuno dei quattro gruppi editoriali ed Apple per la vendita di libri elettronici nel SEE. Apple notificherà inoltre a un altro principale editore internazionale di libri elettronici la possibilità di risolvere immediatamente il contratto di agenzia ⁽³⁾ e, se non riceverà da questi un preavviso di risoluzione del contratto, porrà fine al contratto secondo i termini ivi previsti.
9. A loro volta i quattro gruppi editoriali offriranno ai rivenditori diversi da Apple la facoltà di risolvere contratti d'agenzia conclusi per la vendita di libri elettronici che i) restringano, limitino o impediscano al dettagliante di stabilire, modificare o ridurre il prezzo al dettaglio, stabilire prezzi scontati o promozioni; oppure ii) contemplino la clausola di prezzo NPF, come definita negli impegni dei quattro gruppi editoriali. Laddove il rivenditore decida di non avvalersi della facoltà di risolvere tale contratto, i quattro gruppi editoriali lo risolveranno secondo i termini ivi previsti.
10. Per un periodo di due anni i quattro gruppi editoriali si impegnano a non restringere, limitare o impedire ai rivenditori di libri elettronici di stabilire, modificare o ridurre il prezzo al dettaglio dei libri elettronici e/o di offrire sconti e promozioni. Per quanto riguarda i contratti d'agenzia, il valore complessivo degli sconti o delle promozioni offerte da un rivenditore non deve comunque superare l'ammontare complessivo equivalente alle commissioni totali che l'editore versa a quel rivenditore per la vendita al pubblico di libri elettronici in un periodo di 12 mesi.
11. Inoltre per un periodo di cinque anni: i) i quattro gruppi editoriali si asterranno dal concludere contratti di vendita di libri elettronici all'interno del SEE che contengano la clausola di prezzo NPF, come definita negli impegni dei quattro gruppi editoriali, e ii) Apple si asterrà dal concludere contratti di vendita di libri elettronici nel SEE che contengano la clausola di prezzo al consumo NPF, come definita negli impegni di Apple.
12. Apple informerà gli editori con cui ha sottoscritto un contratto d'agenzia che non farà valere la clausola di prezzo al consumo NPF in tali contratti, per un periodo di cinque anni.
13. Gli impegni sono pubblicati in versione integrale in inglese sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4. INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI

14. La Commissione, dopo aver consultato gli operatori di mercato, intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza. Nel caso in cui gli impegni fossero modificati in maniera sostanziale, sarà avviata una nuova consultazione.
15. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sugli impegni proposti.

⁽³⁾ Cfr. nota 2.

16. Il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni è di un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. La Commissione invita le parti interessate a fornire una versione non riservata delle osservazioni in cui eventuali segreti aziendali o altri passaggi ritenuti riservati siano omessi e sostituiti, come richiesto, da una sintesi non riservata o dalla dicitura «segreto aziendale» oppure «riservato».
17. Si prega di argomentare le risposte e le osservazioni e di esporre i fatti salienti. Se alcuni aspetti degli impegni proposti sono giudicati problematici, si prega di suggerire soluzioni.
18. Le osservazioni potranno essere inviate alla Commissione con il numero di riferimento COMP/39.847/E-BOOKS, per e-mail all'indirizzo (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), per fax al numero (+32 22950128) o per posta al seguente indirizzo:

European Commission
Directorate-General for Competition
Antitrust Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
